



Studio tecnico Medeot

architettura ed ingegneria

arch. Daniele Medeot e ing. Francesco Medeot

Via Dante n° 47 - 34070 - Mariano del Friuli (GO)

tel. 0481 - 699891 cel 338-2145649 e-mail daniele.medeot@gmail.com
cel 333-9373496 e-mail francescomedeot@yahoo.it

Comune di Mariano del Friuli

Via Verdi, Mariano del Friuli

**PROGETTO DI LOTTIZZAZIONE AREA DENOMINATA
"GIUSEPPE VERDI"**

ALL. N°		DATA	08/10/2018
H	VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA V.A.S.	REV.	0

Commitente:	// PROGETTISTA	
<hr/> MEDEOT FRANCESCO	<hr/> Arch. Daniele Medeot	

SOMMARIO

1. PREMESSA.....	3
2. CARATTERISTICHE DEL PIANO O DEL PROGRAMMA.....	8
2.1 IN QUALE MISURA IL PIANO STABILISCE UN QUADRO DI RIFERIMENTO PER PROGETTI ED ALTRE ATTIVITÀ', O PER QUANTO RIGUARDA L'UBICAZIONE, LA NATURA, LE DIMENSIONI E LE CONDIZIONI OPERATIVE ATTRAVERSO LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE.....	8
2.2 IN QUALE MISURA IL PIANO INFLUENZA ALTRI PIANI O PROGRAMMI, INCLUSI QUELLI GERARCHICAMENTE ORDINATI.....	8
2.3 LA PERTINENZA DEL PIANO PER L'INTEGRAZIONE DELLE CONSIDERAZIONI AMBIENTALI, IN PARTICOLARE AL FINE DI PROMUOVERE LO SVILUPPO SOSTENIBILE	8
2.4 PROBLEMI AMBIENTALI PERTINENTI DEL PIANO	9
2.5 LA RILEVANZA DEL PIANO PER L'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA NEL SETTORE DELL'AMBIENTE	9
3. EFFETTI POTENZIALI DEL PIANO	9
3.1 PROBABILITÀ, DURATA, FREQUENZA E REVERSIBILITÀ DEGLI IMPATTI	9
3.2 CARATTERE CUMULATIVO DEGLI IMPATTI	10
3.3 NATURA TRANSFRONTALIERA DEGLI EFFETTI	10
3.4 RISCHI PER LA SALUTE UMANA E PER L'AMBIENTE	10
3.5 ENTITÀ ED ESTENSIONE NELLO SPAZIO DEGLI IMPATTI (AREA GEOGRAFICA E POPOLAZIONE POTENZIALMENTE INTERESSATE).....	10
3.6 VALORE E VULNERABILITÀ DELL'AREA CHE POTREBBE ESSERE INTERESSATA A CAUSA DELLE SPECIALI CARATTERISTICHE NATURALI O DEL PATRIMONIO CULTURALE.....	11
3.7 VALORE E VULNERABILITÀ DELL'AREA CHE POTREBBE ESSERE INTERESSATA A CAUSA DEL SUPERAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ AMBIENTALE O DEI VALORI LIMITE DELL'UTILIZZO INTENSIVO DEL SUOLO.....	11
3.8 IMPATTI SU AREE O PAESAGGI RICONOSCIUTI COME PROTETTI A LIVELLO NAZIONALE, COMUNITARIO O INTERNAZIONALE	11
4. CONCLUSIONI.....	11

**VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA V.A.S. ESCLUSIONE ATTIVAZIONE
DALLA PROCEDURA**

1. PREMESSA

Il presente documento viene redatto contestualmente alla formazione di un Piano attuativo comunale di iniziativa privata denominato "Lotizzazione Giuseppe Verdi" su un' area del comune di Mariano del Friuli.

L'adozione da parte del Parlamento e del Consiglio dell'UE della direttiva "Concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente" (n.2001/42/CE del 27/06/01, meglio nota come "direttiva sulla VAS" individua nella valutazione ambientale un "... fondamentale strumento per l'integrazione della dimensione ambientale nell'elaborazione e nell'adozione di piani, in quanto garantisce che gli effetti dell'attuazione dei piani siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro adozione".

Tale valutazione non si riferisce alle opere, come nella nota Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA), ma a piani e programmi, assumendo per queste caratteristiche più generali la denominazione "strategica".

La VAS riguarda i processi di formazione dei piani più che i piani in senso stretto.

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) rappresenta un processo sistematico di valutazione delle conseguenze ambientali di piani e programmi destinati a fornire il quadro di riferimento di attività di progettazione. Essa nasce dall'esigenza, sempre più radicata sia a livello comunitario sia nei singoli Stati membri, che nella promozione di politiche, piani e programmi, insieme agli aspetti sociali ed economici, vengano considerati anche gli impatti ambientali. Si è infatti compreso che l'analisi delle ripercussioni ambientali applicata al singolo progetto (propria della Valutazione d'Impatto Ambientale) e non, a monte, all'intero programma, non permette di tenere conto preventivamente di tutte le alternative possibili.

La direttiva 42/2001

L'articolo 1 della Direttiva 2001/42/CE in materia di VAS definisce quale obiettivo del documento quello di "garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile". Più precisamente, la valutazione ambientale prevede l'elaborazione di un rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale, la valutazione dei risultati delle consultazioni e la messa a disposizione, del pubblico e delle autorità interessate, delle informazioni sulle decisioni prese. In base alla stessa Direttiva, la VAS ha come oggetto i piani e i programmi, preparati e/o adottati da un'autorità competente, che possono avere effetti significativi sull'ambiente. Si applica ai settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei

suoli.

Il livello nazionale

A livello nazionale la Direttiva europea è stata recepita con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” successivamente modificato e sostituito integralmente alla parte seconda dal D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4, entrato in vigore il 13 febbraio 2008. Quest’ultimo provvedimento legislativo ha adeguato i contenuti inerenti la procedura di VAS ai canoni della Direttiva Comunitaria 2001/42/CE, facendo uscire di fatto l’Italia da alcune procedure di infrazione a cui era incorsa successivamente all’entrata in vigore della parte II del Dlgs 152/06 e smi. Nel corso del tempo sono state operate diverse correzioni/specifiche al testo originario, un tanto per renderlo più aderente ai contenuti ed ai principi della direttiva 42/2001 CE.

In questa fase, la procedura risulta delineata agli artt. 13-18 del medesimo decreto, mancando di fatto, allo stato attuale una regolamentazione a livello regionale.

Il livello regionale

La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, aveva legiferato in materia con propria legge 11/2005, successivamente abrogata negli artt. 4-11, con un esplicito rimando alle disposizioni di carattere nazionale. (cfr. LR Legge regionale 30 luglio 2009, n. 13) L’unica disposizione legislativa vigente in materia di VAS, aggiornata ai contenuti della Legge regionale 30 luglio 2009, n. 13, è l’art. 4 della Legge regionale 5 dicembre 2008 n.16, “Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo.

Tal articolo, per quanto utile ai fini dell’attivazione di una Valutazione ambientale strategica, fornisce all’art. 4 co 1, limitatamente alla pianificazione urbanistica comunale, la casistica delle “piccole aree a livello locale” di cui all’art. 6 del D.lgs 152/2006 e smi e le definizioni per individuare gli attori della valutazione, ovvero:

Art. 4

(Valutazione ambientale strategica degli strumenti di pianificazione comunale)

1. Per le finalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), limitatamente alla pianificazione urbanistica comunale, si intende per:

- a) proponente:** l'ufficio comunale o il soggetto privato che elabora il piano urbanistico;
- b) autorità procedente:** la pubblica amministrazione che elabora il piano o il programma soggetto alle disposizioni della presente legge, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispose il piano o il programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano o il programma;
- c) autorità competente:** la Giunta comunale;
- d) (ABROGATA);**

2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, sono considerate piccole aree a livello locale:

- a)** le aree oggetto di varianti non sostanziali agli strumenti urbanistici comunali di cui all'articolo 63, comma 5, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio);
- b)** le aree interessate dai piani particolareggiati comunali ancorché' comportino variante agli strumenti urbanistici nei limiti di cui alla lettera a).

3. Per i piani urbanistici di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale così come definite al comma 2 e per tutti i piani e varianti agli strumenti urbanistici comunali di cui all'articolo 6, comma 3 bis, del decreto legislativo 152/2006, l'autorità competente valuta, sulla base della relazione allegata al piano e redatta dal proponente con i contenuti di cui all'allegato I della parte II del decreto legislativo 152/2006, se le previsioni derivanti dall'approvazione del piano possono avere effetti significativi sull'ambiente.

3 bis. Qualora, ricorrendone i presupposti, uno strumento urbanistico comunale possa essere variato con accordo di programma, ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 5/2007 e successive modifiche, con le procedure di cui all'articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche, la valutazione ambientale strategica o la verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche, viene fatta sugli elaborati previsti per lo strumento urbanistico che si intende variare, relativamente all'ambito oggetto dell'accordo di programma e al suo congruo intorno.

Note:

- 1 Aggiunto il comma 3 bis da art. 35, comma 1 lettera b), L. R. 13/2009
- 2 Sostituita la lettera b), comma 1 da art. 35, comma 1 lettera a), L. R. 13/2009
- 3 Abrogata la lettera d), comma 1 da art. 3, comma 25, L. R. 24/2009

Estratto - Legge regionale 5 dicembre 2008 n.16, art. 4

In ultimo la Giunta regionale con propria deliberazione n. 2627 del 29 dicembre 2015 ha approvato in via definitiva “gli indirizzi generali per i processi di VAS concernenti piani e programmi la cui approvazione compete alla Regione, agli enti locali e agli altri enti pubblici della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia”

Tale approvazione, muove dalla legge regionale 6 maggio 2005, n.11 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE. (Legge comunitaria 2004)” ed in particolare il l'articolo 3 co. 1bis, prevede l'adozione con deliberazione della Giunta regionale degli indirizzi generali per la valutazione ambientale strategica di piani e programmi la cui approvazione compete alla Regione, agli enti locali e agli enti pubblici, anche

economici.

Definizione dell'iter procedurale e dei contenuti della valutazione

Il d.lgs 152/2006 all'art. 5, comma 1, lettera b) definisce la "valutazione ambientale di piani e programmi, nel seguito valutazione ambientale strategica (VAS): il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del presente decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio" e alle lettere e) definisce i piani e programmi come "gli atti e provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche:

1) che sono elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale e

2) che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative".

Per semplificare le procedure di attuazione dei piani urbanistici la legge n. 106 del 12 luglio 2011 ha modificato l'art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, aggiungendo l'ultimo comma: "Lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica non è sottoposto a valutazione ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati. I procedimenti amministrativi di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità sono ricompresi nel procedimento di adozione e di approvazione del piano urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle fattispecie di cui al presente comma".

Nel caso in esame, il Piano attuativo conferma le previsioni contenute nel Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) di Mariano del Friuli e più in particolare quanto riportato nella scheda RU.3 interno alla zona omogenea C1.

Nel caso in esame ritenuto di esentare il PAC dalle procedure di VAS, si procede comunque a compilare l'allegato I alla parte II del D.lgs 152/2006 e s.m.i. al fine di escludere eventuali criticità ambientali riconducibili al Piano, operando una valutazione che di fatto si inserisce entro un percorso che ha già validato la previsione di ampliamento ed a cui faranno seguito gli approfondimenti richiesti in sede di progetti nell'ambito della valutazione di impatto ambientale.

Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e s.m.i.
ALLEGATO I - Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12.

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
- in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
- problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;
- la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
- carattere cumulativo degli impatti;
- natura transfrontaliera degli impatti;
- rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);
- entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
 - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,
 - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;
- impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

2. CARATTERISTICHE DEL PIANO O DEL PROGRAMMA

2.1 In quale misura il Piano stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività', o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative attraverso la ripartizione delle risorse

Nel caso in esame, il Piano attuativo conferma le previsioni contenute nel Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) di Mariano del Friuli e più in particolare quanto riportato nella scheda RU.3 interno alla zona omogenea C1.

Vengono rispettati tutti i dati quantitativi imposti dalla scheda e soprattutto l'obbiettivo del P.R.P.G. che si può riassumere in:

- sistemazione del fronte su via Verdi con la creazione di un marciapiede alberato ed un parcheggio pubblico in sede propria distinto dalla sede viaria.

2.2 In quale misura il Piano influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati

Il Piano attuativo, redatto ai sensi dei disposti legislativi vigenti, costituisce lo strumento di attuazione del PRGC e pertanto non determina un quadro di riferimento per piani gerarchicamente ordinati, collocandosi di fatto all'ultimo livello della pianificazione territoriale, ovvero quella attuativa.

Pertanto, relativamente all'influenza del Piano attuativo su altri piani e programmi, esso si configura come strumento di dettaglio per il perseguimento di uno sviluppo organico ed ordinato del territorio, mirato al perseguimento degli obiettivi di sviluppo della zona urbanistica di riferimento. Il piano inoltre non presenta influenze né interferenze nei piani gerarchicamente ordinati, ma circoscrive le modifiche all'attuale assetto del piano regolatore intervenendo sia al solo livello operativo.

2.3 La pertinenza del piano per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile

Le previsioni attuate attraverso il PAC, per la loro specificità e caratteristiche, non sono tali da configurarsi come mezzo per l'integrazione delle considerazioni di carattere ambientale e di promozione dello sviluppo sostenibile, soprattutto per la scala territoriale e per la dimensione degli interventi. Si ritiene tuttavia che il piano, avendo rispettato quanto richiesto, non precluda la promozione dello sviluppo sostenibile.

2.4 Problemi ambientali pertinenti del Piano

Il Piano non interviene su un'area con particolari problemi ambientali e la tipologia degli interventi previsti non alimentano fattori di criticità connessi con l'attuazione del Piano stesso. Non si registrano problemi ambientali in quanto gli interventi possibili sono conformi a quelle delle zone limitrofe e riconosciute dagli strumenti urbanistici vigenti.

Il PAC, quale strumento di dettaglio, si limita tradurre l'ampliamento previsto in sede di PRGC, senza inserire destinazioni d'uso in contrasto con le funzioni esistenti ed in continuità con la tipologia di attività consolidatasi negli anni.

2.5 La rilevanza del Piano per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente

I contenuti della variante non sono tali da individuare elementi per l'attuazione della normativa comunitaria del settore dell'ambiente.

3. EFFETTI POTENZIALI DEL PIANO

Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

3.1 Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti

Una volta verificata la sostenibilità funzionale delle previsioni è necessario focalizzare l'attenzione sugli eventuali ribaltamenti negativi che le modifiche introdotte sono suscettibili di rivestire, in modo da valutare e mitigare futuri potenziali impatti.

La previsione introdotta, oggetto di valutazione del presente documento, può essere analizzata stabilendo i principali effetti riconducibili ad ogni singola componente ambientale o antropica:

Componente	Valutazione	Descrizione Effetti
Suolo	-di poco	Considerato che il P.A.C in esame prevede la realizzazione di parcheggi, aree verdi e di un lotto destinato a residenza, vista l'area soggetto a tale piano di circa 1400 mq si ritiene modificato lo stato di fatto esistente, visto che l'area è a tutt'oggi lasciata a verde.
Acqua	=	La portata delle modifiche introdotte non è tale da individuare particolari criticità nel prelievo della risorsa. Non vi sono interferenze.
Aria	=	Il PAC non introduce previsioni che vadano ad incidere in questo senso.

Paesaggio e patrimonio culturale	=	Le modifiche non intervengono nel merito di considerazioni di carattere paesaggistico e non influiscono su ambiti che presentano particolari elementi da salvaguardare per le loro caratteristiche naturali.
Rumore	=	La modifica introdotta non introduce sorgenti puntuali per l'incremento degli attuali livelli acustici o previsioni che possano creare delle condizioni di criticità.
Popolazione	=	Il PAC non introduce previsioni che vadano ad incidere sui principali fattori di interferenza della salute umana.
Traffico e viabilità	=	Il PAC non introduce previsioni per l'incremento degli attuali livelli di traffico.
Economia	=	Le modifiche introdotte dal PAC si configurano come sostanzialmente irrilevanti ai fini economici.

3.2 Carattere cumulativo degli impatti

L'analisi del carattere cumulativo degli impatti non viene focalizzata su punti particolari, in quanto le previsioni individuate sono ritenersi di bassa portata.

3.3 Natura transfrontaliera degli effetti

A seguito dell'emanazione della Direttiva 2001/42/CE, le leggi di recepimento introdotte ai diversi livelli di governo del territorio, hanno posto l'accento sulla necessità di valutare la transfrontalierità degli effetti, nell'ambito delle procedure di valutazione ambientale. Sulla scorta della valutazione degli impatti strutturata all'interno del presente documento, si ritiene in via preliminare che le previsioni in oggetto non prefigurino uno scenario di sviluppo con impatti di natura transfrontaliera tali introdurre effetti negativi sulle matrici ambientali nell'area vasta o tali da rendere necessario un coinvolgimento delle autorità extraconfine.

3.4 Rischi per la salute umana e per l'ambiente

Il PAC non introduce nuove destinazioni o nuove attività rispetto a quelle già previste nel Piano regolatore, si ritiene pertanto che non determini pertanto rischi per la salute umana e per l'ambiente.

3.5 Entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate)

Il PAC prevede una modifica puntuale e l'impatto risulta quindi circoscritto alla zona che viene riclassificata. Si può quindi ritenere che l'entità e l'estensione nello spazio degli impatti derivanti dall'approvazione siano irrilevanti.

3.6 Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale

Per valore e vulnerabilità, s'intendono quelle aree del territorio comunale che sono molto importanti e delicate per le speciali caratteristiche naturali (habitat) o per il patrimonio culturale; aree critiche dal punto di vista del superamento di livelli di qualità ambientale o dei valori limite.

Le verifiche affrontate all'interno del presente documento hanno comunque valutato le ricadute ambientali connesse alle previsioni, confermando la non sostanzialità del PAC sia in termini strutturali che ambientali.

3.7 Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo

Le modifiche introdotte con questo PAC non sono tali da comportare il superamento dei livelli di qualità ambientale, in quanto intervengono in contesti già parzialmente urbanizzati, ma di dimensioni tali da non agire sulle principali componenti ecosistemiche.

3.8 Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale

Il Comune di Mariano del Friuli non è direttamente interessato dalla presenza di ambiti di tutela naturalistica e ambientale appartenenti alla Rete di tutela comunitaria Natura 2000.

Le aree di tutela più prossime all'ambito individuato dal PAC sono rinvenibili a distanze che variano dai 4 ai 7 km, escludendo di fatto possibili interferenze funzionali anche in considerazione del tessuto edificato e degli assi infrastrutturali che si frappongono fra il sito e le aree tutelate.

4. CONCLUSIONI

Sulla base dei contenuti e delle valutazioni affrontate all'interno del presente documento relativamente agli effetti ambientali riconducibili al PAC, si conclude che le previsioni con essa introdotte non producono potenziali effetti significativi sull'ambiente tali da rendere necessaria l'attivazione della procedura di VAS.